

***REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI CAPACI E  
MERITEVOLI DI ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
TUTORATO***

- Emanato con D.R. n. 632/2019, 01 febbraio 2019
- Modificato con D.R. n. 2627/2022, 30 marzo 2022  
Pubblicato all'Albo on-line il 30 marzo 2022  
In vigore da: 31 marzo 2022

## **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI DI ASSEgni PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato. Il presente Regolamento non limita la possibilità di attribuire altre attività di tutorato così come previste dal Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università di incarichi di prestazione d'opera di lavoro autonomo.

### **Art. 2 - Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è emanato in applicazione della seguente normativa:

- a) art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- b) Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni in Legge 11 luglio 2003, n. 170;
- c) Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68 "Revisione della normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari".

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) Tutor associati a Corsi di studio (e non a specifici insegnamenti): attività di accompagnamento, orientamento e familiarizzazione con il corso di studi di gruppi di studenti al primo anno di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico o al primo anno di una laurea magistrale, con obiettivo la riduzione della dispersione tra il primo e il secondo anno; tutor preposti a specifici servizi di orientamento e accompagnamento non già erogati in altra forma dall'Ateneo a studenti iscritti ad anni anche successivi al primo, volti alla riduzione della dispersione universitaria e alla riduzione del numero dei laureati fuori corso;
- b) Tutor associati ad attività curriculari di laboratorio o esercitazione: allestimento del laboratorio o dell'aula, preparazione dei materiali per l'attività di laboratorio o per l'esercitazione, aiuto agli studenti e loro sorveglianza nello svolgimento delle attività di laboratorio o di esercitazione indicate dal docente;
- c) Tutor associati a insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): attività di conduzione e coordinamento di gruppi di studio e/o di esercitazione aggiuntiva (ed extracurricolare), volte a facilitare l'apprendimento degli studenti del programma di insegnamenti particolarmente impegnativi;
- d) Tutor associati a insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): attività seminariali di approfondimento di specifiche tematiche del programma dell'insegnamento (o degli insegnamenti), a sostegno di una comprensione più profonda di quelle tematiche da parte degli studenti;
- e) Tutor associati a insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): assistenza agli studenti nello sviluppare progetti e relative relazioni: in questa categoria rientra tra le attività ammissibili per il tutor l'assistenza al docente nella correzione delle relazioni;
- f) Tutor associati a gruppi di studenti immatricolatisi con obblighi formativi aggiuntivi: attività extracurricolari di pareggiamento;
- g) Tutor associati a corsi di alta formazione: "tutor d'aula" per l'assistenza agli studenti;
- h) Tutor associati ad attività erogate in e-learning o blended e-learning con approvazione dell'ateneo: attività di tutoring on line.

#### **Art. 4 - Stanziamento dei fondi destinati all'attivazione degli assegni**

Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio annualmente determinate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito della ripartizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" così come stabilito dal D.M. 976/2014 e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le risorse, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti e sulla base del progetto presentato dalla Commissione Orientamento di Ateneo.

#### **Art. 5 - Attività di tutorato associate ai Corsi di Studio**

Le attività di tutorato di cui alla lettera a) dell'art. 3 devono conformarsi al progetto di Ateneo e vengono approvate dai Consigli di Dipartimento entro il 31 marzo di ogni anno e trasmesse alla Commissione Orientamento di Ateneo, che svolge il ruolo di coordinamento.

La delibera di ogni Dipartimento deve contenere:

- a) l'indicazione del/dei CdL per i quali è prevista l'attività;
- b) il numero di tutor necessari;
- c) il nominativo del docente/dei docenti responsabile/i del coordinamento delle attività del singolo CdL;
- d) il nominativo del referente/ dei referenti amministrativo/i del Dipartimento incaricato di seguire le attività.

#### **Art. 6 – Altre attività di tutorato**

I consigli di Dipartimento deliberano annualmente entro il 31 marzo di ogni anno, le richieste per lo svolgimento delle attività di tutorato di cui alle lett. b) – h) dell'art. 3 del presente Regolamento.

La delibera di ogni Dipartimento deve contenere:

- a) l'elenco delle attività previste per ciascun corso di studio / area disciplinare, con indicazione del numero delle ore che si prevede siano necessarie allo svolgimento di tali attività,
- b) la durata,
- c) i compiti di tutorato da svolgere.

#### **Art. 7 - Procedure di selezione e conferimento degli assegni per attività di tutorato**

A seguito dell'approvazione e dello stanziamento dei fondi deliberato dal Cda ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, l'Area del Personale procederà all'emanazione dei relativi bandi.

I bandi dovranno indicare

- a) il numero degli assegni da attribuire;
- b) per ciascun assegno: la durata dell'incarico, la tipologia di attività, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
- c) i requisiti e i criteri di valutazione del merito;
- d) la modalità di risoluzione degli ex aequo;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti aspiranti al conferimento dell'assegno.

I bandi saranno pubblicati sul sito web di Ateneo per un periodo non inferiore ai 15 giorni.

I risultati della selezione dovranno essere pubblicati sul sito web di Ateneo. I bandi possono prevedere l'utilizzo della graduatoria per conferimento di ulteriori assegni, ove se ne verificasse la necessità e si individuassero ulteriori risorse disponibili.

#### **Art. 8 - Requisiti e criteri necessari per la partecipazione alle procedure di selezione**

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per il conferimento degli assegni per attività di tutorato gli studenti che alla data di avvio delle attività si trovino in una delle seguenti condizioni:

- iscritti ad una Laurea Magistrale;
- iscritti al IV, V o VI anno di una Laurea Magistrale a ciclo unico;
- laureandi di un corso di laurea triennale che abbiano presentato domanda di iscrizione ad un corso di laurea magistrale, a condizione che conseguano il titolo entro il 23 dicembre;
- dottorandi di ricerca.

I requisiti e i criteri di valutazione per l'individuazione degli studenti capaci e meritevoli saranno specificati nei singoli bandi e potranno variare a seconda delle varie tipologie di attività di tutorato previste all'art. 3 del presente Regolamento.

Il contratto s'interrompe se durante la collaborazione viene meno la condizione di studente.

#### **Art. 9 - Assegnazione dell'incarico, monte ore e cessazione del rapporto**

Lo studente utilmente collocato nella graduatoria costituitasi nel rispetto dei criteri definiti all'art. 8 viene invitato a sottoscrivere un contratto, nel quale deve essere precisato:

- a) durata ed oggetto dell'incarico;
- b) impegno orario richiesto;
- c) compenso orario;
- d) luogo di svolgimento dell'attività;
- e) responsabile a cui riferire sull'attività svolta.

Lo studente si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli orari concordati; a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti; a inoltrare al responsabile del servizio, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero dal servizio. Lo studente si impegna inoltre al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

Per gli studenti di laurea magistrale l'importo dell'assegno, rapportato all'impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non può superare il limite di 4.000 euro per anno. Il rapporto di collaborazione si risolve al termine dell'attività da parte dello studente.

Il rapporto si risolve con la cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università degli Studi di Milano Bicocca nel caso di conseguimento del titolo finale degli studi o al 31/12 successivo all'anno accademico di attivazione dell'assegno, purché lo studente risulti regolarmente iscritto.

Per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo lo studente può chiedere di essere esonerato definitivamente dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto ed esclusione dalla graduatoria.

In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate.

#### **Art. 10 - Irregolarità nello svolgimento del servizio e provvedimenti conseguenti**

Il Responsabile del coordinamento delle attività di cui agli artt. 4 e 5 è tenuto a segnalare al Rettore le irregolarità manifestatesi nell'espletamento del servizio o eventuali condotte riprovevoli tenute dallo studente.

Il Rettore, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può con provvedimento motivato:

- a) ridurre il corrispettivo in proporzione all'irregolarità denunciata;
- b) revocare l'incarico.

Le predette sanzioni possono essere adottate mediante l'emanazione di un unico provvedimento nei confronti di uno stesso studente.

Il Responsabile delle attività può sospendere per gravi motivi la collaborazione in attesa che vengano assunte le determinazioni in merito al procedimento instaurato.

#### **Art. 11 - Corrispettivo**

Il costo lordo orario è determinato in € 15.00. Le strutture assegnatarie dei finanziamenti possono deliberare importi superiori, fino ad un massimo di € 25,00 lordo percipiente, purché non si superi il tetto massimo di € 4.000,00 annui lordo percipiente.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'espletamento dell'incarico da parte del responsabile della struttura.

Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali e di rinvio**

L'Università degli Studi di Milano Bicocca provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente Regolamento.

L'attività degli studenti beneficiari degli assegni:

- a) è svolta sotto il coordinamento e controllo del Responsabile delle attività;
- b) non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né comporta l'integrazione dei collaboratori nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo;
- c) non dà luogo ad alcuna valutazione nell'ambito di pubblici concorsi.